

2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

**ORDINANZA DELLA CORTE**

(<sup>1</sup>) GU C 212 del 28.7.2001.

**(Seconda Sezione)**

**18 luglio 2002**

**nella causa C-136/01 P: Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi Snc contro Comunità europea dell'energia atomica (<sup>1</sup>)**

**ORDINANZA DELLA CORTE**

**(Sesta Sezione)**

**2 maggio 2002**

**nella causa C-129/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bologna): Condominio Facchini Orsini e Kone Ascensori SpA (<sup>1</sup>)**

(2002/C 233/17)

(Lingua processuale: l'italiano)

**(«Rinvio pregiudiziale — Irricevibilità»)**

(2002/C 233/16)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-129/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale di Bologna (Italia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Condominio Facchini Orsini e Kone Ascensori SpA, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2, lett. b), della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg., C. Gulmann, J.-P. Puissochet e V. Skouris, giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 2 maggio 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bologna, con ordinanza 20 febbraio 2001, è irricevibile.

(<sup>1</sup>) GU C 173 del 16.6.2001.

**(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Alluvione — Ostruzione di un collettore fognario — Termine di prescrizione — Mancata interruzione della prescrizione»)**

Nel procedimento C-136/01 P, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi Snc, con sede in Ispra (Italia), (avvocato: ll'avv. F. Venuti), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 17 gennaio 2001 nella causa T-124/99, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/CEEA (Racc. pag. II-53) procedimento in cui l'altra parte è: Comunità europea dell'energia atomica, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, a sua volta rappresentata dai sigg. H.M.H. Speyart e P. Stancanelli, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, Comunità europea dell'energia atomica, rappresentata da Commissione delle Comunità europee, (agenti: signori H. M. H. Speyart e P. Stancanelli), la Corte (Seconda Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric (relatore), presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 18 luglio 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.*

2) *La società Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi Snc è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 150 del 19.5.2001.